



Prot.n° 6855/p/fdm

Roma, 25 agosto 2015

A tutte le Casse Edili

e p.c. Ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 34/2015

Oggetto: chiarimenti durc on line

A fronte di comportamenti di alcune Casse Edili non conformi alle indicazioni fornite con la lettera circolare n. 32/2015 del 4 agosto u.s., si precisa quanto segue.

Nei casi di verifica relativa ad impresa non iscritta per la quale, dopo approfondito esame, non risulti obbligo di iscrizione (poiché non svolge attività edile e/o non ha dipendenti edili), la Cassa Edile deve chiudere l'istruttoria utilizzando la nuova funzionalità di "non competenza".

Tale procedura consente agli Istituti pubblici, allo stato attuale, di emettere un Durc riguardante anche il sistema delle Casse Edili e, a breve, di omettere dal Durc stesso l'esito relativo alle Casse Edili poiché l'impresa, pur avendo un CSC dell'edilizia, non è tenuta all'iscrizione e alla contribuzione verso gli enti paritetici del settore.

Si ricorda che, in relazione all'introduzione della richiamata nuova funzionalità di "non competenza", la Cassa Edile non deve più inviare i dati anagrafici dell'impresa alla BNI né segnalarli agli uffici della CNCE.

Con tale innovazione, infatti, la stessa BNI registrerà in uno specifico elenco i codici fiscali delle imprese per le quali la Cassa Edile ha dichiarato la "non competenza" e questo permetterà una gestione automatizzata delle successive richieste

senza alcuna necessità di ulteriori coinvolgimenti della Cassa Edile o della stessa impresa.

Si comunica, infine, che nei prossimi giorni si affronterà con INPS e con lo stesso Ministero del Lavoro la problematica relativa alle imprese inquadrate previdenzialmente, da molti anni, nel settore industria che applicano un CCNL dell'edilizia e, quindi, tenute all'iscrizione alla Cassa Edile, quali, ad esempio, quelle per la produzione del calcestruzzo, dell'armamento ferroviario e del settore marittimo.

Per tali imprese, com'è noto, la mancanza di un CSC edile non consente alla procedura del Durc on line di inoltrare la richiesta anche al sistema delle Casse Edili e, di conseguenza, il documento riporta l'esito della verifica effettuata soltanto da INPS e INAIL, causando notevoli problemi alle imprese interessate che, a fronte di tale Durc incompleto, si sono viste bloccare i pagamenti dei lavori effettuati o la possibilità di partecipare a gare.

Si ritiene che, come per le società di somministrazione (non in possesso di CSC edile ma sottoposte a verifica anche delle Casse Edili) anche per tale fattispecie d'impresa si possa rapidamente individuare una soluzione tecnica che risolva la descritta anomalia operativa.

Con riserva di fornire ulteriori informazioni in merito a tale ultima questione, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore
Mauro Miracapillo

